

PREVIDENZA

Accredito dei contributi figurativi

Giuseppe Torzi*

Riconosciuti d'ufficio o facoltativi, sono accreditati dall'INPS senza alcuna istanza del lavoratore.

Facciamo chiarezza

I contributi figurativi INPS rappresentano dei periodi assicurativi accreditati gratuitamente dallo Stato nei confronti dei lavoratori pubblici e privati per i periodi in cui sia avvenuta un'interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa. Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto alla pensione, in taluni casi giudicati meritevoli di tutela, la legge prevede l'accredito sul conto assicurativo dei lavoratori, iscritti presso l'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO), dei relativi contributi. Infatti, in particolari situazioni in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione, invalidità etc.), viene meno, per il datore di lavoro, l'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, sono comunque coperti sul piano pensionistico e vengono considerati, in generale, utili sia ai fini del diritto, sia della misura della pensione.

I contributi figurativi rappresentano, di fatto, una copertura "virtuale" (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) per periodi in cui si è verificata un'interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro né del lavoratore.

Le ipotesi individuate dalla Legge 155/1981

Le ipotesi nelle quali i contributi figurativi possono essere accreditati, sono individuate specificatamente dalla legge. Il calcolo della misura dell'accredito figurativo è regolata dall'art. 8 della Legge 155/1981.

L'accredito dei contributi figurativi, che non comportano alcun costo da parte dell'assicurato, può avvenire d'ufficio, oppure su domanda del lavoratore.

Quando la contribuzione figurativa è riconosciuta d'ufficio?

La contribuzione figurativa è riconosciuta d'ufficio – e l'accredito di questi eventi, essendo previsto da apposite disposizioni di legge, è obbligatorio e non può essere oggetto di rinuncia da parte dell'interessato – nei seguenti casi:

- per i periodi durante i quali il lavoratore fruisce della disoccupazione indennizzata (alla Naspi o alla precedente Aspi e Mini-Aspi);
- all'indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
- per i periodi di godimento delle prestazioni di invalidità di natura previdenziale (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, seppur a determinate condizioni);
- per i periodi di assistenza antituberculosa;
- nei contratti di solidarietà (per la parte di contribuzione persa a causa della riduzione dell'orario di lavoro).

Quando è necessaria la domanda dell'interessato?

I contributi figurativi, invece, vengono accreditati solo previa domanda dell'interessato per:

- il servizio militare e periodi equiparati;
- il congedo per maternità e paternità e il congedo parentale;
- le assenze per malattia del figlio;
- le assenze dal lavoro non retribuite per assistere, educare figli o portatori di handicap;
- le assenze retribuite per assistere i portatori di handicap;
- le assenze per malattia ed infortunio (entro un massimo di 22 mesi);
- le assenze per donazione di sangue o per donazioni del midollo;
- le assenze per aspettativa dovuta a cariche pubbliche o sindacali.

Nei casi sopra riportati, spetta all'assicurato decidere se chiedere l'accredito di tali eventi sul proprio conto assicurativo oppure no.

Dal 2013 non è più necessaria l'istanza del lavoratore

Tutti gli eventi, quindi, che danno luogo all'accredito d'ufficio vengono effettuati dall'INPS in via automatica senza che il lavoratore debba presentare alcuna domanda. Fino al 2012 l'accredito della contribuzione figurativa facoltativa avveniva solo a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato. Dal 2013 l'INPS provvede, nell'ottica della semplificazione amministrativa e fatta salva la facoltà di rinuncia dell'assicurato, ad accreditare senza che il lavoratore produca alcuna istanza, la contribuzione figurativa di tutti quegli eventi che si collocano all'interno di un rapporto di lavoro. Gli eventi che invece si collocano al di fuori di un periodo lavorativo, come ad esempio il servizio militare, la malattia o la maternità al di fuori del rapporto di lavoro o qualsiasi altro periodo per il quale non è prevista alcuna dichiarazione da parte del datore di lavoro, comportano, necessariamente, che il lavoratore produca apposita domanda di accredito dei contributi figurativi, in quanto l'INPS non è a conoscenza dei parametri per la deter-

minazione dell'accredito. Nel caso della contribuzione figurativa facoltativa l'interessato può chiedere la rinuncia dell'accredito di tali periodi figurativi per evitare ad esempio un nocumento alla pensione. È facoltà del lavoratore chiedere l'esclusione di tutti i periodi figurativi registrati nell'estratto conto o solo di alcuni di essi.

Si ribadisce che la facoltà di rinuncia è limitata agli eventi figurativi che sono riconosciuti a domanda dell'interessato, mentre non si può procedere alla rinuncia della contribuzione figurativa accreditabile d'ufficio in forza di norme imperative.

Nel pubblico impiego gli eventi che sospendono il rapporto di lavoro (permessi, malattia, congedi, maternità) vengono indennizzati direttamente dalle amministrazioni stesse e non dall'INPS e, pertanto, tali eventi non danno luogo tecnicamente a contribuzione figurativa. Del pari, il relativo onere economico previsto per la copertura di tali periodi contributivi è posto a carico dell'ente datore di lavoro e non dell'Inps.

Maternità fuori il rapporto di lavoro

Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella dell'astensione obbligatoria (congedo di maternità), anche per i periodi di maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l'evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.

Hanno diritto all'accredito le lavoratrici dipendenti; domestiche; agricole; iscritte alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; iscritte ai fondi elettrici, telefonici, dazio, trasporti, volo e ferroviari. Per ottenere l'accredito dei contributi figurativi è indispensabile che siano stati versati almeno 260 contributi settimanali effettivi, 5 anni di contribuzione, nell'arco di tutta la vita assicurativa. Il requisito richiesto deve essere già stato raggiunto alla data di presentazione della domanda.

Per la maternità fuori il rapporto di lavoro possono essere accreditati contributi figurativi per complessive 22 settimane (due mesi precedenti e tre successivi al parto) e può essere richiesto anche nel caso di nascita avvenuta all'estero.

L'accredito della contribuzione figurativa può essere effettuato:

- se il periodo non è coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa,);
- se il periodo da accreditare è coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione. In questo caso si deve procedere a modificare il "titolo" dell'accredito tenendo conto che i contributi figurativi per maternità, contrariamente a quelli per disoccupazione, sono utili per perfezionare il diritto alla pensione di anzianità;
- in presenza di contributi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo a condizione che risultino accreditati almeno 5 anni di contributi per attività lavorativa subordinata.

I contributi figurativi accreditati per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro sono utili per determinare il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche calcolate con il sistema di calcolo retributivo e misto.

Il congedo parentale

Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativa: ne hanno diritto sia le madri sia padri lavoratori dipendenti ma, a differenza del periodo di congedo di maternità o del congedo di paternità, non devono per forza essere fruiti.

Si tratta di un periodo di astensione facoltativa dall'attività lavorativa che può essere richiesto, per un periodo massimo di 10 mesi cumulati tra madre e padre, presentando domanda INPS. Il congedo parentale facoltativo INPS retribuito può essere richiesto fino al compimento di 6 anni da tutti i lavoratori dipendenti, mentre il diritto a beneficiare dell'indennità INPS è riconosciuto fino agli 8 anni nel rispetto di specifici requisiti di reddito e viene meno a partire dagli 8 anni e 1 giorno fino ai 12 anni del bambino.

Tabella. Il riscatto del congedo		
Periodo temporale in cui ricade la maternità	Chi può riscattare il periodo del congedo	Condizioni
Dal 18 dicembre 1977	La madre o in alternativa il padre	È il periodo successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il 1 anno di vita del bimbo
Dal 28 Marzo 2000	Madre e padre autonomamente	È il periodo successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, nella stessa misura prevista in caso di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e si deve collocare entro i primi 8 anni di vita del bambino

Con il Jobs Act è stata introdotta la possibilità di fruire del congedo parentale a ore. I lavoratori dipendenti possono richiedere il congedo parentale a ore, secondo le regole previste dal CCNL di settore ovvero secondo quanto stabilito dal Jobs Act nel caso di mancanza di indicazione del contratto collettivo.

Il Jobs Act prevede che in assenza di istruzioni nel contratto collettivo, anche aziendale, i lavoratori dipendenti possono richiedere il congedo parentale a ore per metà dell'orario medio di lavoro calcolato in base al periodo di paga del mese precedente.

Secondo quanto previsto dal Jobs Act, il dipendente può altresì richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per il periodo di congedo spettante, con una riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50%.

I periodi di congedo parentale fruiti durante il rapporto di lavoro sono coperti da contribuzione figurativa (Art. 35, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). La contribuzione figurativa spetta altresì per il periodo di prolungamento del congedo parentale previsto per il caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 33, D.lgs. 151/2001). L'accredito figurativo avviene nella gestione assicurativa in cui è assicurato il rapporto di lavoro sospeso nel caso di

congedo parentale e avviene in automatico in tutti i casi in cui l'Istituto abbia i dati per procedervi.

Il congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro

I lavoratori dipendenti hanno la facoltà di riscattare, a domanda, i periodi corrispondenti alla durata dell'astensione facoltativa (congedo parentale), anche se relativi a maternità che si siano verificate al di fuori di un rapporto di lavoro. La facoltà è utile per recuperare a fini pensionistici il periodo corrispondente all'astensione facoltativa (l'attuale congedo parentale) anche per periodi relativi a maternità che si è verificata al di fuori di un rapporto di lavoro, a prescindere dal periodo in cui si è verificato l'evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro. Il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre e il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi dopo la nascita del bambino, è quello stesso previsto nei casi di astensione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità: pertanto, il periodo fuori rapporto di lavoro è quello che si colloca entro i primi 8 anni di vita del lavoratore (in quanto quello sino a 12 anni non è indennizzato) in un limite generalmente pari, per ogni bambino, a sei mesi per ciascun genitore (entro

un tetto complessivo di dieci mesi elevantabile a undici mesi se il padre eserciti di diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) (vedere tabella).

Possono procedere al riscatto del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro i dipendenti pubblici che abbiano almeno 5 anni di contribuzione derivante da effettiva attività lavorativa come lavoratori dipendenti in periodi precedenti o successivi all'evento da riconoscere. L'onere del riscatto è a totale carico del richiedente e varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso al reddito percepito; la determinazione dell'importo da pagare può essere calcolato con la riserva matematica (periodi antecedenti il 1 gennaio 1996), oppure con il calcolo contributivo utilizzando l'aliquota contributiva obbligatoria in vigore (periodi dal 1 gennaio 1996). Fino al 31 dicembre 2015 il riscatto del periodo di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro era alternativo alla facoltà di riscatto della laurea. In altri termini, le donne laureate che avevano riscattato il periodo di studi non potevano riscattare il periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio 2016 grazie alla Legge 208/2015 si possono cumulare entrambe le forme di riscatto con evidenti vantaggi sulla data di pensionamento e sull'entità dell'assegno.

* *Componente Segreteria Nazionale*